

Cap. VII

QUALI SONO I COMPITI DELL' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

SOMMARIO

- 7.1. Quali sono i poteri dell'AdS?
- 7.2. Può il g.t. attribuire all'AdS poteri di rappresentanza (anche esclusiva) per il compimento di atti di natura personale?
- 7.3. L'AdS può essere chiamato ad esprimere il "consenso informato", a fini medici, in rappresentanza del beneficiario ?
- 7.4. Che fare nel caso di un beneficiario (impossibilitato a manifestare attualmente un consenso consapevole) il quale aveva in precedenza espresso – quando psichicamente lucido – la propria volontà in merito a futuri interventi sanitari?
- 7.5. Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a Tso, e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l'amministratore di sostegno esprimere il consenso, in sostituzione dell'interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare?
- 7.6. Può il g.t. attribuire all'AdS poteri di rappresentanza per il compimento di atti inerenti a giudizi civili o penali, di cui il beneficiario è parte ?
- 7.7. Può rientrare fra i compiti dell'AdS la messa a punto degli atti necessari all'istituzione di un *trust* e all'attribuzione ad esso dei beni contemplati ?
- 7.8. E' giustificabile il conferimento all'AdS di poteri di rappresentanza esclusiva, allorché il beneficiario versi in condizioni di prodigalità?
- 7.9. Può l'AdS venire chiamato dal g.t. a svolgere compiti di vigilanza, con riguardo alle relazioni familiari/affettive del beneficiario?
- 7.10. Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?
- 7.11. A quali conseguenze va incontro la persona la quale rifiuti ingiustificatamente di assumere l'incarico di AdS, e/o che non si presenti a prestare il giuramento davanti al g.t.? Quali provvedimenti assumerà il g.t. nell'interesse del beneficiario ?
- 7.12. Può il g.t. nominare qualche "esperto" con funzioni di vigilanza sull'operato dell'AdS?
- 7.13. E' ammissibile una sospensione temporanea dell'incarico di AdS?
- 7.14. L'AdS risponde del proprio operato?
- 7.15. A quale sorte andranno incontro gli atti compiuti dall'AdS in violazione della legge o/e delle disposizioni contenute nel decreto del g.t. ?
- 7.16. L'AdS può essere sostituito?
- 7.17. E' previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di AdS?
- 7.18. Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'AdS?

7.1. Quali sono i poteri dell'AdS?

I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei successivi provvedimenti che intervengono - secondo le esigenze della persona, in una determinata fase della vita - a ridisegnare e aggiornare il raggio della misura di protezione

Occorre operare un distinguo, tecnicamente, tra *assistenza* e *rappresentanza*, e, nell'ambito di questa, tra *rappresentanza* e *rappresentanza esclusiva*.

Col primo termine – assistenza - si fa riferimento ai casi in cui l'amministratore di sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) ad affiancare il soggetto debole, senza sostituirlo del tutto, nella conduzione di determinate iniziative. In pratica il beneficiario potrà lui stesso in essere quei negozi, qualora i poteri attribuiti all'AdS siano di mera assistenza; opportunamente e necessariamente accompagnato, però, dall'amministratore.

Nel caso di rappresentanza, l'amministratore di sostegno provvede invece a sostituire *in toto* il beneficiario, per gli interventi che riguardano quest'ultimo, quali sono specificati nel decreto istitutivo (per tutti gli altri non cambia niente). L'amministrato potrà tuttavia compiere, a sua volta, quell'atto.

Ove siano stabiliti invece poteri di *rappresentanza esclusiva*, il beneficiario non potrà attuare lui stesso quell'operazione; a provvedervi sarà - necessariamente - soltanto l'amministratore.

7.2. Può il g.t. attribuire all'AdS poteri di rappresentanza (anche esclusiva) per il compimento di atti di natura personale?

Nella logica che sorregge il neo-sistema difensivo, per i deboli, preminente importanza assume la cura della persona, rispetto all'attenzione per il patrimonio. Finalità essenziale dell'ordinamento è, in effetti, quella di consentire al disabile il compimento di ogni atto della vita quotidiana - nel cui novero rientrano anche i momenti che toccano la sfera più intima, come, per esempio, le scelte inerenti ai rapporti familiari.

Al tempo stesso, va assicurata la protezione e l'assistenza che occorrono per evitare che iniziative personali – capricciose o sballate - possano arrecare pregiudizio.

Affinché entrambi i crinali vengano tenuti in conto, occorre ritenere che al 'vicario' saranno assegnabili, per principio, poteri di *rappresentanza* pure riguardo ad atti di natura non patrimoniale. Anche se va accolta la lettura – precisiamo subito - circa l'impossibilità di attribuite credenziali simili all'AdS, qualora il beneficiario figuri in grado di orientarsi consapevolmente al riguardo (come puntualizzato da Trib. Roma, 13 aprile 2007).

La giurisprudenza ha, dal canto suo, fornito molteplici applicazioni di questi principi - attribuendo all'AdS facoltà di rappresentanza in ordine a una pluralità di atti personali. Si possono ricordare:

- il potere di formulare e sottoscrivere, in nome e nell'interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto (Trib. Modena, 26 ottobre 2007);
- il potere di rinunciare ad un'eredità (Trib. Modena, 11 ottobre 2007);
- il potere di rappresentanza, anche esclusiva, riguardo alle scelte in materia di separazione personale del beneficiario (Trib. Bologna, Sez. Dist. Imola, 2 gennaio 2006; Trib. Pinerolo, 13 dicembre 2005).

7.3. L'AdS può essere chiamato ad esprimere il "consenso informato", a fini medici, in rappresentanza del beneficiario ?

La manifestazione (della volontà ai fini) del consenso informato, in medicina, è un atto destinato a coinvolgere - per sua natura - le zone più radicate e 'idisosincroniche' dell'individuo. Come tale esso dovrà poter essere compiuto, finché possibile, da quest'ultimo direttamente.

La delegabilità di detta manifestazione a terzi - in particolare, all'amministratore di sostegno - andrà quindi limitata ai casi (x) in cui il paziente non sia palesemente in grado di esprimere una volontà consapevole, e (y) in cui gli interventi diagnostici o terapeutici prospettati dai medici si annuncino, di per sé, come strettamente indispensabili a salvaguardarne la permanenza in vita. o la salute.

La giurisprudenza offre numerosi riscontri in tal senso: così Trib. Siena, 18 giugno 2007; Trib. Milano, 5 aprile 2007; Trib. Pinerolo, 9 novembre 2004.

Sembra ragionevole, allora, una distinzione fra due eventualità suscettibili di presentarsi.

(I) La prima è quella in cui ci si trovi al cospetto di un *deficit* psichico assai marcato, nella realtà dell'infermo. Si tratta, osserviamo, di casi la cui soluzione appare, ai fini che qui interessano, relativamente agevole: la sostituzione nella manifestazione del consenso dovrà poter operare pressoché in modo automatico - trattandosi di un soggetto non in grado di esprimere una volontà cosciente, circa la "cura" della propria persona;

(II) l'altra ipotesi, più problematica, è quella in cui ci si trovi:

- da un lato, al cospetto di alterazioni psichiche tali da determinare (nell'interessato) ombre circoscritte ad alcuni versanti soltanto:

- dall'altro, dinanzi a un netto rifiuto (da parte del paziente) rispetto a interventi necessari a mantenerlo in vita.

Una via d'uscita equilibrata - rispettosa dei diritti fondamentali di 'autodeterminazione' e di 'cura' - potrà essere, in casi simili, quella favorevole a una possibilità di sostituzione formale della persona (nel diritto-dovere di esprimere il consenso informato) esclusivamente quando, alla base del dissenso relativo a quello specifico atto sanitario, venga accertata la *manca* di una cosciente valutazione circa la situazione in atto, e in merito alle conseguenze di una rinuncia a porvi rimedio (in tal senso, si vedano i due casi decisi da Trib. Modena, 15 settembre 2004 e 28 giugno 2004).

7.4. Che fare nel caso di un beneficiario (impossibilitato a manifestare attualmente un consenso consapevole) il quale aveva in precedenza espresso – quando psichicamente lucido – la propria volontà in merito a futuri interventi sanitari?

Tale situazione, tutt'altro che rara nella pratica, non appare di agevole soluzione: la volontà precedentemente manifestata, e contraria magari alla sottoposizione a determinati trattamenti, potrebbe entrare in conflitto con la necessità di effettuazione - al presente - di un intervento salvavita, riguardo alla persona del beneficiario.

Il caso paradigmatico - spesso affrontato in giurisprudenza - è quello del soggetto che, essendo *testimone di Geova*, rifiuta fermamente ogni sottoposizione a emotrasfusioni. Che fare quando sorga l' assoluta necessità di un intervento di tal sorta, a seguito di un incidente che ha ridotto l'interessato esangue e in fin di vita? Dovrà prevalere il diritto all'autodeterminazione oppure il diritto alla cura?

Una soluzione equilibrata (individuata dal g.t. di Roma, in un'ipotesi a lui sottoposto) sarà quella di attribuire all'AdS l'incarico, in casi siffatti, di mettere i sanitari al corrente circa la volontà a suo tempo espressa dall'interessato; senza che venga, con ciò, intaccato il potere/dovere dei medici di effettuare le loro valutazioni in proposito - anche in merito alla prevalenza o meno dell'ossequio per la volontà del paziente, rispetto al motivo dello stato di necessità (Trib. Roma, 20 dicembre 2005).

7.5. Nel caso in cui il beneficiario venga sottoposto a Tso, e questo sia prossimo alla cessazione, potrà l'amministratore di sostegno esprimere il consenso, in sostituzione dell'interessato, rispetto agli ulteriori trattamenti sanitari da attivare?

Sì, dal momento che si tratta di una decisione attinente alla cura della persona - e sempreché il diretto interessato non sia in grado di esprimere, al riguardo, una volontà consapevole.

Il potere in tal senso dell'amministratore dovrà intendersi, comunque, subordinato all'affidamento del relativo incarico da parte del g.t. (v. Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004).

7.6. Può il g.t. attribuire all'AdS poteri di rappresentanza per il compimento di atti inerenti a giudizi civili o penali, di cui il beneficiario è parte ?

Incarichi del genere sono anch'essi assegnabili, sulla carta, all'amministratore di sostegno.

Per ricordare alcune applicazioni: Trib. Modena, 4 ottobre 2007, ha riconosciuto all'amministratore di sostegno poteri di rappresentanza in funzione acceleratoria, ai fini della riscossione di un credito di risarcimento del beneficiario; Trib. Bologna, 23 novembre 2006, ha ritenuto affidabili al vicario pure mansioni relative alla difesa (e alle relative scelte) del beneficiario in *giudizi* penali o civili.

7.7. Può rientrare fra i compiti dell'AdS la messa a punto degli atti necessari all'istituzione di un *trust* e all'attribuzione ad esso dei beni contemplati ?

Sì, certamente è delegabile all'AdS anche il compimento di quanto necessario all'istituzione di un *trust* e alla sua gestione (in tal senso, v. Trib. Genova, 14 marzo 2006).

7.8. E' giustificabile il conferimento all'AdS di poteri di rappresentanza esclusiva, allorché il beneficiario versi in condizioni di prodigalità?

Con un provvedimento accuratamente motivato – e senz'altro da approvare - il g.t. di Modena ha affrontato e risolto in positivo tale questione. Ma non è che un esempio.

In generale allora: quando la persona sia incline - a causa del proprio stato di fragilità psichica (più precisamente, condizione di prodigalità) - a disperdere o a *sperperare* il proprio patrimonio, ponendo a repentaglio la sicurezza economica propria e dei figli, il g.t. potrà ben attribuire all'amministratore di sostegno poteri di rappresentanza esclusiva riguardo alla gestione del patrimonio, con corrispondenti limitazioni introdotte alla capacità di agire dell'amministrato (v. Trib. Modena, 25 settembre 2006).

7.9. Può l'AdS venire chiamato dal g.t. a svolgere compiti di vigilanza, con riguardo alle relazioni familiari/affettive del beneficiario?

Il ventaglio dei compiti affidabili all'AdS appare, sulla carta, quanto mai ampio: e - volta per volta - la calibratura del sostegno verrà a dipendere, sotto il profilo della qualità e della quantità, dalle *caratteristiche* fisio-psichiche della persona, dai suoi vissuti, dalle sue esigenze, dal riguardo per i suoi impegni e progetti futuri

Non è infrequente che, a necessitare di ausilio, siano i momenti propri della sfera affettiva e relazionale - con riferimento magari alla cerchia familiare.

La soluzione rimarrà comunque la stessa: nessun problema, da parte del g.t., ad attribuire all'amministratore di sostegno mansioni di scandaglio, di riscontro periodico e di vigilanza - in ordine ad es. ai rapporti correnti tra il beneficiario e i congiunti, o rispetto ad alcuni di essi in particolare (Trib. Roma, 22 settembre 2006).

7.10. Quali sono, in generale, i doveri dell'amministratore di sostegno?

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.); e ciò varrà – abbiamo detto - sia in ordine alla gestione dei profili economici (bancari, commerciali, borsistici, tributari, immobiliari, etc.), sia rispetto alla cura della persona e ai versanti non patrimoniali.

In una parola: l'assolvimento delle funzioni di sostegno dovrà essere permeato, come criterio informatore, dalla disponibilità ad ascoltare e registrare i vuoti e i "sogni" che l'amministrato venga via via esprimendo (sia pur soltanto, come talora può accadere, con i gesti).

E' un motivo destinato a interessare l'intero operato del vicario, e che si specifica ulteriormente:

- nel dovere di *informare* tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al g.t. superare il contrasto, indicando all' amministratore la via da seguire;
- nel dovere di *farsi portavoce*, innanzi al giudice, di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del g.t. per le opportune rimodulazioni della misura di protezione,
- nel dovere di *segnalare* ogni mutamento nelle condizioni di vita e di autonomia della persona, compreso l'eventuale venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'attivazione della misura di protezione,
- nel dovere di *relazionare* periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,
- nel dovere di *amministrare* il patrimonio diligentemente, e di *rendere il conto* periodico della gestione.

Al momento dell'assunzione dell'incarico l'AdS dovrà prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico. L'AdS non è tenuto, normalmente, alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario (va detto però che ci sono giudici tutelari i quali ne richiedono, comunque, la compilazione).

7.11. A quali conseguenze va incontro la persona la quale rifiuti ingiustificatamente di assumere l'incarico di AdS, e/o che non si presenti a prestare il giuramento davanti al g.t.? Quali provvedimenti assumerà il g.t. nell'interesse del beneficiario?

Il rifiuto del chiamato di prestare il giuramento - e di assumere perciò la funzione demandatagli - configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). Le conseguenze sono quindi sul terreno *penale*.

Quanto ai profili civili, è scontata per il g.t. la necessità di nominare un altro amministratore di sostegno, anche al fine di proporre querela nell'interesse del beneficiario (Trib. Modena, 2 novembre 2005). Un risarcimento dei danni non è neppure esso da escludere.

7.12. Può il g.t. nominare qualche "esperto" con funzioni di vigilanza sull'operato dell'AdS?

L'ipotesi appare alquanto macchinosa, dato che il funzionamento del neo-sistema protettivo è rimesso – nelle prospettazioni della l. 6/2004 – a un gioco di costante interfacciamento tra i diversi protagonisti: il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il giudice tutelare. A quest'ultimo ufficio risultano affidati, in particolare, compiti di monitoraggio e vigilanza circa la gestione.

Ciò non esclude (e anche questo rientra nella duttilità del sistema) la possibilità per il g.t. di nominare – dinanzi a gestioni particolarmente complesse - un esperto della materia, normalmente un *consulente tecnico*, cui affidare compiti di sorveglianza sulle iniziative del gestore.

Un'applicazione in tal senso si ritrova in Trib. Genova, 10 ottobre 2006, relativamente a una vicenda in cui era stato nominato AdS un familiare convivente dell'amministrando, e in cui si prospettava tuttavia il rischio di non adeguata considerazione, da parte del vicario stesso, circa le intenzioni e lo stato d'animo del beneficiario.

Nessun dubbio che la via d'uscita preferibile resterà, ad ogni modo, quella (dell'individuazione) di un amministratore il quale fin dall'inizio si presenti – per sua natura - adeguato alla funzione, ben disposto rispetto ad essa e non in condizioni di conflitto, neppure potenziale, con il beneficiario.

7.13. E' ammissibile una sospensione temporanea dell'incarico di AdS?

La sospensione dell'incarico, per un determinato periodo di tempo, potrà trovare giustificazione allorché il beneficiario si dimostri particolarmente *ostile* o riluttante, rispetto all'intervento di sostegno.

Durante il periodo di sospensione (nel quale rimarranno, verosimilmente, operative le mansioni legate alla cura della persona e della sua salute) la continuità della frequentazione e l'accrescersi della conoscenza reciproca dovrebbero – si è osservato - essere tali da condurre a un'atmosfera di maggiore familiarità, e da permettere via via il superamento delle diffidenze iniziali (Trib. Modena, 10 ottobre 2005).

7.14. L'AdS risponde del proprio operato?

Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l'amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario per effetto di una (grave) *violazione* dei propri doveri.

7.15. A quale sorte andranno incontro gli atti compiuti dall'AdS in violazione della legge o/e delle disposizioni contenute nel decreto del g.t. ?

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o comunque in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, potranno venire *annullati* su istanza dell'amministratore di sostegno stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa (art. 412 c.c.).

7.16. L'AdS può essere sostituito?

Sì, il g.t. può in qualsiasi momento esonerare l'AdS dall'incarico, nominando, in tal caso, al beneficiario un altro vicario, allorché il primo si sia mostrato *inadeguato*, o negligente, o abbia abusato dei poteri conferitigli, o abbia violato disposizioni di legge (art. 384 c.c.)

L'amministratore originario potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero - di fatto - svolti da terzi, in spregio al decreto istitutivo (Trib. Roma, 15 giugno 2006).

L'istanza di sostituzione può, in casi simili, essere formulata dallo stesso amministratore di sostegno, come pure dal beneficiario, dal p.m., o da uno dei soggetti che avrebbero potuto domandare l'attivazione della misura di protezione (art. 413 c.c.)

7.17. E' previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di AdS?

L'amministratore di sostegno non può, in teoria, percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti soltanto (a) un *rimborso* delle spese e, in taluni casi, (b) un equo *indennizzo* stabilito dal giudice tutelare, in relazione al tipo di attività, in particolare a seconda dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.

L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non potranno, secondo alcuni, giammai tradursi in un corrispettivo vero e proprio (qualche interprete giudica però troppo severa questa impostazione, e ritiene che, per incoraggiare il volontariato ad accettare oneri del genere, occorrerebbe immaginare rimborsi meno 'francescani', comprensivi cioè di *sub-voci* estese, almeno in parte, alla fatica e al tempo speso per l'impegno).

7.18. Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'AdS?

Occorre distinguere.

Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell'AdS, dopo la nomina di questi e prima dell'approvazione del conto finale della gestione.

Se, però, amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l'amministrato può disporre per testamento a suo favore.